



LAVORI USURANTI

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67

(G.U. n. 108 dell'11 maggio 2011)

*“Accesso anticipato al pensionamento
per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a
norma dell'articolo 1 della legge 4
novembre 2010, nr. 283”*

entra in vigore il 26 maggio 2011



Decreto legislativo nr. 67/2011

Art. 1

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, **a domanda**, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:



Decreto legislativo nr. 67/2011

La disposizione è, essenzialmente, volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Restano fermi:

- ✓ il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (*di contribuzione "utile"*),
- ✓ l'età non inferiore a 57 anni,
- ✓ il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati



Decreto legislativo nr. 67/2011

Non viene riconosciuto nessun beneficio per:

- ✓ chi matura il diritto alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione *(prima dei 57/58 anni di età)*,
- ✓ per la pensione di vecchiaia: 60 per le donne 65 per gli uomini....

quindi ...



Decreto legislativo nr. 67/2011

quindi

Il beneficio dell'anticipo dell'età si applica solo **sulle pensioni di anzianità** *(con le quote: età più contributi)* con un'età per uomini e donne fra i 57 e i 60 anni e con il possesso di almeno 35 anni di *contribuzione effettiva*

(NO: DS e malattia/infortunio senza integrazione ditta)



Decreto legislativo nr. 67/2011

Art. 1

- 8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.**
- 9. I benefici di cui al presente articolo spettano,, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro**



Decreto legislativo nr. 67/2011

Attività “coinvolte” dal D.Lgs, 67/2011:

- ✓ **lavori in galleria o miniera:** mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- ✓ **lavori nelle cave:** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- ✓ **lavori in cassoni ad aria compressa;**
- ✓ **lavori svolti dai palombari;**
- ✓ **lavori ad alte temperature:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- ✓ **lavorazione del vetro cavo:** mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;



Decreto legislativo nr. 67/2011

Attività “coinvolte” dal D.Lgs, 67/2011:

- ✓ **lavori espletati in spazi ristretti:** con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- ✓ **lavori di asportazione dell'amianto:** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
- ✓ **lavorazioni a turni** che prestano la loro attività nel periodo notturno (*come definito da D.Lgs. n.66/2003*), per **almeno 6 ore** per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno
 - **non inferiore a 78**, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009,
 - **non inferiore a 64**, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;



Decreto legislativo nr. 67/2011

Attività “coinvolte” dal D.Lgs, 67/2011:


- ✓ lavoratori che prestano la loro attività per **almeno 3 ore** nell'intervallo **tra la mezzanotte e le cinque** del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- ✓ conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



Decreto legislativo nr. 67/2011


Attività “coinvolte” dal D.Lgs, 67/2011:

- ✓ lavoratori addetti alla cd. “**linea catena**”, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità e dipendenti di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’Inail riportate nella tabella che segue





Decreto legislativo nr. 67/2011



Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezioni con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezioni di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo



Decreto legislativo nr. 67/2011

CONDIZIONI

Per godere del beneficio pensionistico anticipato è necessario, che i lavoratori sopra indicati, abbiano svolto una o più delle attività lavorative, per un periodo di tempo pari:

- a) ad **almeno 7 anni**, *compreso l'anno di maturazione dei requisiti*, negli ultimi **10** di attività lavorativa, **per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017**;
- b) ad almeno la **metà della vita lavorativa complessiva**, per le pensioni aventi decorrenza dal **1° gennaio 2018**.



Decreto legislativo nr. 67/2011

CONDIZIONI

N.B.: ai fini del computo dei periodi in questione si terrà conto dei periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa con la sola *esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.)*

I periodi di malattia indennizzati, normalmente coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, dovrebbero essere considerati utili...



Decreto legislativo nr. 67/2011

CONDIZIONI

Per quanto riguarda la valutazione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa dovrà essere chiarito se verranno neutralizzati o meno.

A nostro avviso, tali periodi essendo esclusi dovrebbero essere considerati come periodi neutri; conseguentemente il decennio di riferimento dovrebbe essere ampliato per un periodo pari a quello coperto totalmente da contribuzione figurativa.



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti *sopra identificati* conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'**età anagrafica ridotta di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti previsti.**

Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 DL n.78/2010 convertito in L. n.122/2010



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI – FASE TRANSITORIA

La norma prevede che in via transitoria, per il **periodo 2008 – 2012**, i lavoratori interessati conseguano il diritto al trattamento pensionistico in presenza di una serie di requisiti:

- a) per il periodo compreso tra il **1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009**, un'età anagrafica ridotta di **un anno** rispetto a quella indicata nella **Tab. A** di cui all'allegato 1 L. n. 247/2007;
- b) per il periodo compreso tra il **1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009**, un'età anagrafica ridotta di **due anni** ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di **due unità** rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella **Tab. B** di cui all'allegato 1 Legge n.247/2007;



Decreto legislativo nr. 67/2011

Legge nr. 247/2007: tabb. "A" e "B"

Dipendenti pubblici e privati

periodo	Requisiti età e contribuzione			Solo contribuzione
	età	contributi	quota	
1/1/2008 - 30/6/2009	58	35		40
1/7/2009 - 31/12/2010	59 60	36 35	95	
1/1/2011 - 31/12/2012	60 61	36 35	96	
Dall'1/1/2013*	61 62	36 35	97	

* Con decreto da emanarsi entro il 2012 potrà essere differito il termine per l'innalzamento dei requisiti



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI – FASE TRANSITORIA

La norma prevede che in via transitoria, per il **periodo 2008 – 2012**, i lavoratori interessati conseguano il diritto al trattamento pensionistico in presenza di una serie di requisiti:

- c) per l'anno 2010**, un'età anagrafica ridotta di **due anni** ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di **una unità** rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella **Tab. B** di cui all'allegato 1 L. n. 247/2007;
- d) per gli anni 2011 e 2012**, un'età anagrafica inferiore ridotta di **tre anni** ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di **due unità** rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella **Tab. B** di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI – FASE TRANSITORIA

Per i lavoratori che prestano le attività a turni, per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:

- a) un anno** per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- per questo gruppo il requisito anagrafico è fissato in 58 anni nel 2009, sale fino a 59 per il 2011 e si ferma a 60 nel 2013



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI – FASE TRANSITORIA

Per i lavoratori che prestano le attività a turni, per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:

- b) due anni** per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77;
 - per questi lavoratori, la riduzione che si applica sull'età anagrafica è di due anni, e quindi il requisito anagrafico è fissato in 57 anni per il 2009, sale a 58 nel 2011 e si assesta a 59 dal 2013.



Decreto legislativo nr. 67/2011

BENEFICI – FASE TRANSITORIA

Per i lavoratori che prestano le attività a turni,

N.B.: qualora il “lavoratore a turni” abbia svolto anche una o più di altre attività considerate usuranti si applica il beneficio ridotto previsto per i lavoratori in questione SOLO SE – prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le altre attività – le attività “a turni” siano state svolte per un periodo superiore alla metà



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI

LAVORI USURANTI - BENEFICI		
Periodo	Requisiti	
2008	reequisiti normali	58 anni età + 35 ctr
	requisiti ridotti	57 anni età + 35 ctr
da 1.1. a 30.6.2009	requisiti normali	58 anni età + 35 ctr
	requisiti ridotti	57 anni età + 35 ctr
da 1.7 a 31.12.2009	requisiti normali	quota 95
	requisiti ridotti	57 anni età + 36 ctr (quota 93)
2010	requisiti normali	quota 95
	requisiti ridotti	57 anni età + 37 ctr (quota 94)
2011 – 2012	requisiti normali	quota 96
	requisiti ridotti	57 anni età + 37 ctr (quota 94)
da 1.1.2013*	requisiti normali	quota 97
	requisiti ridotti	58 anni età + 36 ctr (quota 94)

*Da 1.1.2015 i requisiti saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita come da art. 12 Legge n.122/2010



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI: “*usuranti generici*” - art. 1/5^c.

Nel periodo dal 1.7.2008 al 31.12.2012, l'anticipo del pensionamento rispetto a quello previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria, **varia tra 1 e 3 anni** in riferimento all'età anagrafica e **tra 1 e 2 unità** in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota).

Data maturazione requisiti	Anzianità contribut. minima	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti			Beneficio	
		Nati entro	Età minima	Quota *	Nati entro	Età minima	Quota *	Età	Quota
2° sem. 2008	35	12.1950	58	--	12.1951	57	--	- 1	--
1° sem. 2009	35	06.1951	58	--	06.1952	57	--	- 1	--
2° sem. 2009	35	12.1950	59	95	12.1952	57	93	- 2	- 2
1° sem. 2010	35	06.1951	59	95	06.1953	57	94	- 2	- 1
2° sem. 2010	35	12.1951	59	95	12.1953	57	94	- 2	- 1
Anno 2011	35	12.1951	60	96	12.1954	57	94	- 3	- 2
Anno 2012	35	12.1952	60	96	12.1955	57	94	- 3	- 2

*per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e contribuzione , concorrono sia i mesi che le frazioni di essi – sia per l'età che per la contribuzione



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI: “*usuranti generici*” - art. 1/5^c.

Dal 1° gennaio 2013, il diritto alla pensione di anzianità anticipata si consegue con un'età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.

Data maturazione requisiti	Anni di contributi minimi	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti			Beneficio	
		Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Età	Quota
Anno 2013	35	12.1952	61	97	12.1955	58	94	- 3	- 3
Anno 2014	35	12.1953	61	97	12.1956	58	94	- 3	- 3
Anno 2015**	35	09.1954	61 e 3	97 e 3	09.1957	58 e 3	94 e 3	- 3	- 3
Anno 2016	35	09.1955	61 e 3	97 e 3	09.1958	58 e 3	94 e 3	- 3	- 3

**per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione, concorrono sia i mesi che le frazioni di essi, sia di età che di contribuzione.*

***dal 2015, l'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinques della legge n. 122/2010, ha previsto l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita*

**per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e contribuzione, concorrono sia i mesi che le frazioni di essi – sia per l'età che per la contribuzione*



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI

Nr. notti per anno	ETA' PENSIONABILE				
	2009	2010	2011	2012	2013*
da 64 a 71	58	58	59	59	60
	Quota 93	Quota 94			
da 72 a 77	57	57	58	58	59

*Da 1.1.2015 i requisiti saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita come da art. 12 Legge n.122/2010



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI: art. 1/6° c., lett. b)

Lavoratori notturni con numero di notti annue da 72 a 77, possono conseguire la pensione di anzianità:

Data maturazione requisiti	Anzian. contrib. minima anni	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti (72-77 notti)			Beneficio	
		Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Età in anni	Quota
2° sem. 2009	35	12.1950	59	95	12.1952	57	93	- 2	- 2
1° sem. 2010	35	06.1951	59	95	06.1953	57	94	- 2	- 1
2° sem. 2010	35	12.1951	59	95	12.1953	57	94	- 2	- 1
Anno 2011	35	12.1951	60	96	12.1953	58	94	- 2	- 2
Anno 2012	35	12.1952	60	96	12.1954	58	94	- 2	- 2
Anno 2013	35	12.1952	61	97	12.1954	59	94	- 2	- 3
Anno 2014	35	12.1953	61	97	12.1955	59	94	- 2	- 3
Anno 2015**	35	09.1954	61 e 3	97 e 3	09.1956	59 e 3	94 e 3	- 2	- 3
Anno 2016	35	09.1955	61 e 3	97 e 3	09.1957	59 e 3	94 e 3	- 2	- 3

*per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e contribuzione, concorrono sia i mesi che le frazioni di essi – sia per l'età che per la contribuzione

**Da 1.1.2015 i requisiti saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita come da art. 12 Legge n.122/2010



Decreto legislativo nr. 67/2011

TABELLE DI SINTESI: art. 1/6° c., lett. a)

Lavoratori notturni con numero di notti annue da 64 a 71, possono conseguire la pensione di anzianità:

Data maturazione requisiti	Anzian. contrib. minima anni	Requisiti ordinari			Requisiti ridotti (64-71 notti)			Beneficio	
		Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Nati entro il mese di	Età minima anni e mesi	Quota* anni e mesi	Età in anni	Quota
2° sem. 2009	35	12.1950	59	95	12.1951	58	93	- 1	- 2
1° sem. 2010	35	06.1951	59	95	06.1952	58	94	- 1	- 1
2° sem. 2010	35	12.1951	59	95	12.1952	58	94	- 1	- 1
Anno 2011	35	12.1951	60	96	12.1952	59	94	- 1	- 2
Anno 2012	35	12.1952	60	96	12.1953	59	94	- 1	- 2
Anno 2013	35	12.1952	61	97	12.1953	60	95	- 1	- 2
Anno 2014	35	12.1953	61	97	12.1954	60	95	- 1	- 2
Anno 2015**	35	09.1954	61 e 3	97 e 3	09.1955	60 e 3	95 e 3	- 1	- 2
Anno 2016	35	09.1955	61 e 3	97 e 3	09.1956	60 e 3	95 e 3	- 1	- 2

*per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e contribuzione, concorrono sia i mesi che le frazioni di essi – sia per l'età che per la contribuzione

**Da 1.1.2015 i requisiti saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita come da art. 12 Legge n.122/2010



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: modalità presentazione

Il lavoratore interessato deve trasmettere una domanda, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto:

- a) entro il 30 settembre 2011** qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati (art. 1) entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 1° marzo** dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: modalità presentazione

La domanda dovrà essere correlata con la documentazione e gli elementi di prova, in data certa, da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento con riferimento sia alla qualità delle attività svolte, sia ai necessari periodi di espletamento, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda.

Sarà obbligo del datore di lavoro fornire la documentazione richiesta dal lavoratore per la presentazione della domanda di pensionamento anticipata.

La mancata fornitura dei documenti al lavoratore o una documentazione non veritiera, pone il datore di lavoro al pagamento di una sanzione in favore degli Istituti previdenziali eroganti.



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: documentazione

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni, effettuate dai datori di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, relativamente all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: documentazione

- h) comunicazioni, effettuate dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, entro trenta giorni dall'inizio delle lavorazioni notturne e previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo stesso;
- i) carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida;
- j) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) comunicazioni di assunzione;
- l) dichiarazione di assunzione, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- m) altra documentazione equipollente.



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: esito

Presentata la domanda, l'Ente previdenziale, dopo aver accertato la completezza della documentazione e la verifica dei requisiti previsti dalla legge, comunica, all'interessato, l'esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo, l'Ente previdenziale evidenzia anche la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione, all'Ente medesimo, della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.



Decreto legislativo nr. 67/2011

DOMANDA: termini

Qualora la presentazione della domanda avvenga **oltre i termini previsti**, l'Ente previdenziale prevederà un differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) 3 mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.



Decreto legislativo nr. 67/2011

Art. 3 - Meccanismo di salvaguardia

1. *Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il **verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita**, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.*



Decreto legislativo nr. 67/2011

Stima lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art.2 DM 19.5.1999 interessati in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti
(da relazione illustrativa)

2008	2009	2010	2011	2012	2013
600	1.300	1.300	1.450	1.600	1.700



Decreto legislativo nr. 67/2011

Stima lavoratori NOTTURNI CON **ALMENO 78**
GIORNATE interessati in ragione dell'anno di
maturazione dei requisiti
(da relazione illustrativa)

2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.670	5.350	5.450	5.500	5.600	5.700



Decreto legislativo nr. 67/2011

Stima lavoratori NOTTURNI CON **meno di 78 e almeno 64** GIORNATE interessati in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti
(da relazione illustrativa)

2009	2010	2011	2012	2013
500	1.050	1.060	1.080	1.100



Decreto legislativo nr. 67/2011

Stima lavoratori **“addetti a mezzi pubblici di trasporto persone”** interessati in ragione dell’anno di maturazione dei requisiti
(da relazione illustrativa)

2008	2009	2010	2011	2012	2013
210	420	420	420	420	420



Decreto legislativo nr. 67/2011

Stima **“dati complessivi”** in ragione dell’anno di maturazione dei requisiti
(da relazione illustrativa)

Anno maturazione requisiti agevolati	2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
Totale	3.705	7.840	7.990	8.310	8.550	8.860
Di cui con requisiti commi 4 e 5	3.705	6.800	6.110	6.380	6.580	6.820
Di cui con requisiti comma 6	==	1.040	1.880	1.930	1.970	2.040
Di cui comma 6 lettera a)	==	590	1.040	1.080	1.100	1.160
Di cui comma 6 lettera b)	==	450	840	850	870	880



Decreto legislativo nr. 67/2011

Art. 4 - Modalità attuative

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono ***adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative***



LAVORI USURANTI

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67

(G.U. n. 108 dell'11 maggio 2011)

“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, nr. 283”